



Prot. AIDI n. 8

Bari 13 marzo 2019

Oggetto: CONSULTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE PER ADEMPIMENTI SCHEDA SUA

A seguito della mail ricevuta, in data 18 febbraio 2019, da parte della dr.ssa Michela Rossini, Vice Presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale, in nome e per conto della Prof.ssa Maria Rita Giuca, Presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale e visti i documenti allegati (Core Curriculum MED 50, Obiettivi di tirocinio pratico e organizzazione tipo di Corso di Studi) si dichiara che:

1. le funzioni e le competenze che caratterizzano la figura professionale dell'Igienista Dentale sono descritte in modo adeguato, e costituiscono quindi una base chiara per definire i risultati di apprendimento attesi;
2. si considerano i risultati di apprendimento attesi specifici e a quelli generici previsti dall'ordinamento coerenti con le esigenze professionali così che la preparazione dei laureati risponde ai più ampi bisogni della società e del mercato del lavoro (domanda di formazione).

Si porta all'attenzione quanto segue:

La funzione di coordinamento professionale si è consolidata ed ha assunto un ruolo sempre più importante nella governance dei Corsi di Studio. Durante gli incontri avvenuti in questi ultimi anni fra Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale e le Associazioni maggiormente rappresentative della professione, AIDI e UNID, e nell'ambito della Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie emerge la necessità di riflettere sul ruolo dei professionisti che hanno assunto questa funzione perché esprimono disagio per la collocazione istituzionale e l'instabilità del ruolo.

I corsi di laurea delle professioni sanitarie essendo abilitanti devono sviluppare competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche esperienze nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza delle competenze di base per una loro spendibilità nell'ambiente di lavoro.

La finalità abilitante del CdS prevede negli organi di Corso oltre al Presidente e Collegio Docenti, anche una figura che assume la funzione di Coordinatore delle attività formative professionalizzanti.

Tale funzione di coordinamento venne introdotta con il **DM del 24 luglio 1996** (GU 14 ottobre 1996, n.241) recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria (art. 1.8) che tra gli Organi del corso prevedeva un Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal Consiglio di Corso di D.U. tra coloro in servizio presso la struttura sede del Corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il Corso. Inoltre precisava la durata del mandato per tre anni e le assegnava la responsabilità dei seguenti processi: insegnamenti tecnico-pratici e loro coordinamento con gli insegnamenti



teorico-scientifici, organizzazione delle attività complementari, assegnazione e supervisione dei tutori, regolamentare l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il Consiglio di Corso di Diploma individuava un coordinatore didattico per ciascun anno di corso e forme di tutorato per ciascun anno di corso e forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

Con il **decreto del 24 settembre 1997** vennero poi definiti i requisiti di idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica, nel quale si stabilì che per ogni corso di Diploma Universitario dovesse esserci un coordinatore tecnico-pratico dello specifico profilo professionale.

Il **Decreto interministeriale del 2 aprile 2001** che trasformò i diplomi universitari in corsi di laurea per le 22 professioni sanitarie ribadiva che "particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti".

Nel **2012** la Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ha dedicato una **Consensus Conference** alla formazione professionalizzante. In tale occasione è emersa l'ambiguità della denominazione "coordinatore" e la conseguente debolezza e non chiarezza di mandato. Emerse la proposta di chiamarlo "*Direttore della Didattica Professionale*" (ex Coordinatore delle attività pratiche di tirocinio) con la responsabilità di assicurare l'integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, favorire la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di competenza definiti e dirigere i tutor professionali. La Consensus raccomandava che l'assegnazione dell'incarico fosse formalizzata dal Collegio Didattico e che il professionista scelto venisse assegnato a tale funzione a tempo pieno.

Negli anni successivi la problematica è stata oggetto di mozioni dell'ANVUR, dell'Osservatorio delle Professioni Sanitarie e del MIUR. Un **parere dell'ANVUR (n. 14/ 18 ottobre 2011)**, volto a chiarire i requisiti della docenza nei corsi di laurea delle professioni sanitarie, affermò la necessità di assicurare questo ruolo e di definirlo in modo unitario, attribuendogli la denominazione di "*Direttore delle attività didattiche*" e superando la disomogeneità di denominazioni quali "Coordinatore delle attività didattiche, Coordinatore delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio, Responsabile delle attività didattiche professionali. Inoltre esplicitò i requisiti per accedere a questo ruolo analoghi a quelli richiesti alla docenza, ovvero laurea magistrale nella classe della professione sanitaria di riferimento, almeno 3 anni di esperienza di coordinamento didattico (coordinamento di anno, di insegnamento, di corso integrato) e 5 anni di titolarità di insegnamento in discipline professionalizzanti nello specifico profilo professionale in corsi universitari. In una successiva **Mozione (8 maggio 2013)** dell'**Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie** si ribadì come requisito obbligatorio dei Corsi di Laurea la presenza di un docente responsabile della formazione professionalizzanti rinforzando e recependo la denominazione "Direttore delle attività didattiche" prevista dall'ANVUR. Pur condividendo i requisiti per accedere a questo ruolo l'Osservatorio propose una deroga, in via transitoria e ad esaurimento, che per 5 anni potessero



essere incaricati anche in regime di part-time “in convenzione” liberi professionisti in possesso di Laurea del profilo specifico ma non della Laurea Magistrale per i Corsi di Audioprotesista, Igienista Dentale, Podologo e Tecnico Ortopedico

Nel **maggio 2012** la **Conferenza** prese posizione con una **mozione** sollecitata da molte Università che, in fase di applicazione del DM 270/2004, avevano attribuito nei loro Statuti al “Presidente del Corso di Laurea” la denominazione di “Coordinatore del Corso di Laurea” e segnalavano una confusione nell’identificare i ruoli e responsabilità dei CL. Tale Mozione, condivisa anche con la Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia, proponeva di nominare i 2 ruoli “Presidente del Corso di Laurea” e “Direttore delle attività didattiche professionalizzanti”.

AIDI chiede con fermezza, dopo più di 20 anni di formazione delle Professioni Sanitarie, di dar corso senza indugio al conferimento di:

- 1) incarico di “Direttore delle attività didattiche professionalizzanti” ad appartenente allo specifico profilo professionale del corso in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della classe corrispondente, in servizio presso la sede del Corso, in mancanza di igienista dentale con le caratteristiche descritte, incarichi anche in regime di part-time “in convenzione” liberi professionisti;
- 2) docenza sulle attività MED/50 ad appartenenti allo specifico profilo professionale del corso, in possesso del titolo laurea specialistica della rispettiva classe o titolo equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000, strutturato negli enti di cui al D.L.vo 502/92 oppure libero professionista “in convenzione”;
- 3) incarico di Tutor sulle attività MED/50 ad appartenenti allo specifico profilo professionale del corso, in possesso di titolo di studio specifico del profilo: Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000, a strutturati negli enti di cui al D.L.vo 502/92 oppure liberi professionisti “in convenzione”. Rapporto studenti per ogni operatore dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1 (DM 24/9/1997, Tab.1, d2);
- 4) attività formative MED/50 e attività didattiche relative alle discipline MED/50, dal minimo di 15 CFU della classe III Tecnica, ai 3 CFU di Laboratorio, ai 60 di tirocinio, in esclusiva a docenti appartenenti allo specifico profilo professionale, a prescindere dall’appartenenza al ruolo del Servizio Sanitario Nazionale o Universitario o in regime di libera professione.

Dott.ssa Antonia Abbinante

Presidente Nazionale